DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1980

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nei Paesi Bassi in conformità della direttiva 72/159/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(80/881/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 77/390/CEE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che il 29 maggio 1980, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, il governo dei Paesi Bassi ha notificato la decisione n. 226 del comitato direttivo della Fondazione che gestisce il fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura che definisce il regime d'aiuto alle associazioni di assistenza interaziendale ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paaragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione deve decidere, alla luce delle disposizioni notificatele, se la normativa vigente dei Paesi Bassi per l'applicazione della direttiva 72/159/CEE risponde tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che la predetta decisione soddisfa alle condizioni della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Vista la decisione n. 226 del comitato direttivo della Fondazione che gestisce il fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura che definisce il regime d'aiuto alle associazioni di assistenza interaziendale, le disposizioni vigenti nei Paesi Bassi ai fini dell'applicazione della direttiva 72/159/CEE rispondono tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva succitata.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 43.